



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2025/0431/FR (France)

Decreto sulla prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche

Data di ricezione : 07/08/2025

Termine dello status quo : 10/11/2025 (closed)

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 2120

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0431/FR

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notifikation – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késésket - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20252120.IT

1. MSG 001 IND 2025 0431 FR IT 07-08-2025 FR NOTIF

2. France

3A. Ministères économiques et financiers

Direction générale des entreprises

SCIDE/SQUALPI/PNRP

Bât. Sieyès -Teledoc 143

61, Bd Vincent Auriol

75703 PARIS Cedex 13

3B. Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche

Direction générale de la prévention des risques

SSEEC/SDSE/BPC

Tour Séquoia

1 place Carpeaux

92055 LA DÉFENSE CEDEX



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

4. 2025/0431/FR - C00C - Sostanze chimiche

5. Decreto sulla prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche

6. Prodotti cosmetici contenenti PFAS.

Cere da sci contenenti PFAS.

Prodotti tessili, abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti contenenti PFAS.

7.

8. La legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025 sulla protezione dei cittadini dai rischi associati alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) stabilisce il divieto di utilizzo delle PFAS al di sopra di un valore di concentrazione residua per i cosmetici, le cere da sci e i prodotti tessili.

Il decreto oggetto della presente notifica è adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025 sulla protezione dei cittadini dai rischi associati alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). Da un lato, il presente decreto definisce il valore di concentrazione delle PFAS oltre il quale si applicano i divieti di utilizzo delle PFAS di cui al suddetto articolo. Dall'altro, stabilisce un elenco di prodotti che sono esenti dai divieti.

La pubblicazione del presente decreto è prevista per dicembre 2025.

Valore di concentrazione:

L'articolo D525-4, introdotto dal decreto, stabilisce il valore di concentrazione residua al di sotto del quale non si applicano i divieti di cui ai punti I e II dell'articolo 1 della legge.

Il valore di concentrazione residua proposto dal decreto è definito dalle tre condizioni cumulative seguenti:

- per qualsiasi PFAS misurata da un'analisi mirata, esclusi i polimeri, la soglia è fissata a 25 parti per miliardo (ppm);
- per le PFAS totali misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso con precedente degradazione dei precursori, ma esclusi i polimeri, la soglia è fissata a 250 parti per miliardo (ppm);
- per le PFAS, compresi i polimeri, la soglia è fissata a 50 parti per milione (ppm).

Tali valori corrispondono alle soglie proposte nel progetto di restrizione generica per le PFAS, attualmente in discussione nell'ambito del regolamento REACH dell'UE. Esse faciliteranno la transizione verso i divieti dell'UE quando questi entreranno in vigore. Inoltre dette soglie sono compatibili con i limiti di rilevazione dei metodi analitici utilizzati per le sostanze in oggetto.

Elenco delle esenzioni dal divieto a partire dal 1° gennaio 2026:

la legge vieta, a partire dal 1° gennaio 2026, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici, prodotti a base di cera, prodotti tessili per l'abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti per tessuti e calzature contenenti PFAS. Tuttavia la legge prevede un'esenzione per l'abbigliamento e le calzature che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore. Ciò richiede l'adozione di un decreto per specificare tali esenzioni. L'articolo D525-2, introdotto dal progetto di decreto, specifica che tali esenzioni riguardano i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo la definizione dell'UE di dispositivi di protezione individuale (regolamento (UE) 2016/425). Tuttavia il regolamento dell'UE esclude dal suo ambito di applicazione le forze armate e le forze di sicurezza interne e civili. La legge, invece, riguarda anche questi usi, che sono pertanto menzionati nel progetto di decreto.

Si propone che l'esenzione per gli agenti impermeabilizzanti riguardi anche quelli destinati alla manutenzione dei DPI.

Elenco delle esenzioni dal divieto a partire dal 1° gennaio 2030:

la legge prevede una modifica dell'ambito di applicazione del divieto, che si applicherà a tutti i prodotti tessili a partire dal 1° gennaio 2030. Di conseguenza, cambierà anche l'ambito di applicazione delle esenzioni. Le esenzioni previste dalla legge dal 1° gennaio 2030 riguardano:

1. tessuti tecnici per uso industriale; e
2. prodotti tessili necessari per usi essenziali o che contribuiscono all'esercizio della sovranità nazionale, a condizione che non esistano soluzioni alternative all'uso delle PFAS.

L'articolo D525-3, introdotto dal decreto, specifica tali esenzioni, ovvero le seguenti:

1. tessuti tecnici per uso industriale. Si potrebbe trattare, ad esempio, dei seguenti prodotti:
o membrane ad alte prestazioni utilizzate per i processi di filtrazione o separazione;



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

9. Le PFAS sono molto persistenti e molte di queste sostanze presentano proprietà pericolose. La maggior parte di esse è mobile in acqua e si trova nelle acque sotterranee, nelle acque superficiali e nel biota. Diversi studi hanno dimostrato la loro presenza nel sangue di gran parte della popolazione francese.

Alcune PFAS sono considerate cancerogene, dannose per lo sviluppo infantile e in grado di innescare effetti (persino in basse concentrazioni) su organi come il fegato e sul sistema immunitario. Tuttavia i dati non sono sufficienti per valutare quantitativamente gli effetti della maggior parte delle PFAS sulla salute umana e sull'ambiente. La natura altamente persistente delle PFAS rende imprevedibili gli effetti a lungo termine del loro accumulo nell'ambiente.

Inoltre l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sta attualmente valutando un progetto di restrizione totale dell'uso di PFAS, presentato da Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia il 13 gennaio 2023 a norma del regolamento REACH. Le disposizioni del presente decreto mirano a imporre misure di gestione anticipate per far fronte al rischio individuato, in settori altamente esposti all'ambiente e per usi per i quali esistono alternative. Tali disposizioni saranno sostituite dalla restrizione REACH a partire dalla data della sua entrata in vigore.

10. Riferimenti ai test di base: non ci sono test di riferimento

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu